

**Del 4/10/2007**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Seconda Sezione Penale**

Nella persona del Giudice Onorario:

**Dott. Antonino SPANÒ**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale a carico di :

**ARCHETTI Emilio** nato in Ospitaletto (BS) il 4.11.1950 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Manuel Soldi del foro di Brescia.

**LIBERO - PRESENTE**

Difeso di fiducia dall' avv. Manuel Soldi del foro di Brescia.

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 193 R.D. 1265/34, perché apriva e manteneva in esercizio un ambulatorio per l'erogazione al pubblico di prestazioni odontoiatriche senza la speciale autorizzazione prevista dalle normative sanitarie.

In Travagliato (BS), permanenza fino al 4.06.2004.

**CONCLUSIONI**

Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

*Minuta di Cancelleria*

Il .....

*Il funzionario*

**SENTENZA**

*Depositata il*

...24-10-07.....

*Il funzionario*

Il Cancelliere BSS

Pasquale Serra

*Notifica il contumace*

Il.....

Il.....

*Comunicata al P.G.*

Il.....

*Comunicata al P.M.*

Il.....

*Impugnata SI*  *NO*

*Irrevocabile*

Il.....

**ESECUZIONE**

*Comunicata irrevocabilità al P.M.*

Il.....

*Estratto esecutivo al P.M. e P.S.*

Il.....

*Redatta scheda*

Il.....

*Provveduto per C.R..*

Il.....

*Provveduto per libretto DD.GG.*

n.....

il.....

**FATTO E DIRITTO**

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna Archetti Emilio veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui all'epigrafe.

Nel corso del dibattimento si procedeva all'escussione del teste ammesso nonché all'esame dell'imputato e, ad istruttoria chiusa, le parti concludevano come da verbale.

All'esito del giudizio deve pervenirsi alla pronuncia di cui al dispotivo.

Nel Giugno 2004 i Carabinieri del NAS di Brescia effettuavano un controllo presso lo studio del Dr. Archetti Emilio, medico specialista in odontoiatria; nel corso di tale controllo ispettivo i Carabinieri accertavano che l'odierno imputato era sprovvisto della speciale autorizzazione Regionale ex art. 193 R.D. n. 1265/34 per l'apertura e la conduzione dello studio professionale odontoiatrico e procedevano al sequestro probatorio dello studio de quo, sito in Travagliato, via Marconi, 26.

Il G.I.P. emetteva il decreto penale n. 1641/06, tempestivamente opposto dall'imputato.

L'imputazione a carico del Dr. Archetti Emilio si basa sostanzialmente sui seguenti elementi : a) lo studio del Dr. Archetti, in quanto ambulatorio, all'epoca era soggetto a speciale autorizzazione regionale; b) tale autorizzazione era richiesta giacchè, ai sensi del 2° co. dell'art. 8 ter del D.L.vo n. 229/99, l'attività odontoiatrica comporta procedure diagnostico-terapeutiche di natura invasiva e, pertanto, rischiose per il paziente.

Occorre, invero, osservare che il co. 4° art. 8 ter D.L.vo n. 229/99 riserva alla legislazione statale la "determinazione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale", riservando, chiaramente, alle singole Regioni le "regolamentazioni delle modalità e dei termini per la richiesta e l'eventuale rilascio".

In assenza di tale determinazione generale a livello sopranazionale, la Regione Lombardia, con Delibera di Giunta, ha esteso l'obbligo di autorizzazione a tutti gli studi professionali odontoiatrici, indipendentemen-



te dal fatto che fossero studi professionali privatistici ovvero ambulatori.

Da ciò la contestazione all'imputato del reato di cui all'art. 193 R.D. n.1265/34.

E' necessario, a questo punto, mettere in evidenza che la carenza dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale richiesto dal co. 4 dell'art. 8 ter D.L.vo n. 502/92 ha determinato: 1°)che ogni regione ha disciplinato la materia in modo del tutto differente, creando così una anomala applicazione della norma penale sul territorio nazionale; 2°) che la fattispecie incriminatoria e sanzionatoria della norma penale veniva a dipendere esclusivamente da un atto amministrativo regionale ( Delibera di Giunta ).

Tutto quanto è inaccettabile, come sostiene la Corte Costituzionale con Sentenza n.336 del 27.07.2005, laddove sostiene che, in materia di tutela della salute e di regolamentazione delle professioni "spetta allo Stato dettare i principi fondamentali ed alle Regioni la normativa di dettaglio", la quale ultima non può e non deve essere in contrasto con la disciplina statale di principio, cui esclusivamente spetta "stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse e a quali condizioni".

Per tutto quanto esposto, alla luce anche della Giurisprudenza di merito ( Trib. Milano 11.01.96; Trib. Milano Sentenza n. 225/99; Trib. Torino 06.12.2000 ), di legittimità ( Cass. Penale 06.07.95;Cass. Civile n. 256del 14.01.98 ), amministrativa ( Cons. di Stato, Sentenza n.728 del 03.11.97 ), nonché della Nota del Ministero della Sanità del 03.11.97, la delibera di Giunta della Regione Lombardia non può determinare la sussistenza o meno del reato penale di cui all'art. 193 R.D. n.1256/34, per cui il fatto-reato contestato all'imputato non sussiste.

Ma c'è di più.

La Regione Lombardia, ignorando la normativa nazionale, la Giurisprudenza di merito e legittimità, ha posto sullo stesso piano gli ambulatori medici e gli studi privati personali, ove il medico esercita la professione



cui è abilitato; laddove i primi si caratterizzano per una organizzazione interna di mezzi e personale, mentre nei secondi prevale il profilo professionale dell'operatore, il rapporto fiduciario tra questi ed il paziente. Anche sotto questo profilo – lo conferma il teste Maresciallo Maini Michele, il quale non rileva nel gabinetto medico del Dr. Archetti alcuna organizzazione di mezzi e personale – il fatto-reato contestato all'imputato non sussiste.

Concludendo, questo Giudice non può che pervenire alla declaratoria di assoluzione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Archetti Emilio dal reato lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Motivi riservati nel termine di gg. 60.

**Brescia, li 04.10.2007**

Il Cancelliere B3S  
Pasquale Serra

G.O.T.  
Dr. Antonio Spano

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
oggi, 24-10-07

Il Cancelliere B3S  
Pasquale Serra